Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 maggio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 15 MAGGIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione gene- del tesoro). Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 10 aprile 1968.

(2922)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 16 aprile 1968. — Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3340)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1968, n. **608**.

Autorizzazione alla sezione di Massa del Club alpino italiano ad acquistare un immobile.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Massa del Club alpino italiano viene autorizzata ad acquistare dalla signora Isola Pitanti, per il prezzo di lire centoquarantamila, il terreno sito in contrada « ai Boroni » distinto in catasto terreni di Massa in sezione G, mappale 4949 di mq. 4593, reddito dominicale 7,81, reddito agrario 0,68.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **609**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Severino Fabriani », di Spilamberto.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Severino Fabriani », di Spilamberto (Modena), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **610**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Trinitapoli.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani - Nazareth e Barletta in data 25 marzo 1966, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1966, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata, in Trinitapoli (Foggia), ed all'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **611**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luigi, nel comune di Ripi.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli e Frosinone in data 1° aprile 1966, integrato con dichiarazione del 31 luglio 1966 ed elenco in data 10 ottobre 1967, relativo all'erezione della parrocchia di S. Luigi, in contrada Colle Castagno del comune di Ripi (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **612**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Materno vescovo, nel comune di Vergiate.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 19 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 14 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Materno vescovo, in frazione Cuirone del comune di Vergiate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **613**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Codigoro.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Codigoro (Ferrara) la donazione di un'area di metri quadrati 604, sita in Codigoro, confinante a nord con ragioni di Zonari Orfeo, ad est con viale Giovanni XXIII, a sud con ragioni del comune di Codigoro e ad ovest con ragioni di Carlini Ugo, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come dà atto rogato dal notaio dott. Minerbi Ivo in data 7 settembre 1965, rep. 8859-2543 registrato a Comacchio il 21 settembre 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. **614**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Lago.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Lago (Cosenza) la donazione di un'area di metri quadrati 214,08 sita in detto comune alla località nuovo Rione, confinante a nord, a sud, ad est con aree pubbliche di proprietà comunale e ad ovest con rimanente suolo comunale, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dottor Mario De Santo in data 17 aprile 1964, rep. n. 11635, racc. n. 3076, registrato in Amantea il 20 aprile 1964, e da atto aggiuntivo e di rettifica del medesimo notaio in data 18 marzo 1965, rep. n. 12174, racc. n. 3381, registrato in Amantea il 23 marzo 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1968.

Costituzione di un comitato interministeriale con il compito di coordinare le varie iniziative dirette a celebrare il 50° anniversario della Vittoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel corrente anno ricorre il 50° anniversario della Vittoria;

Ravvisata l'opportunità di costituire un comitato interministeriale per il coordinamento delle varie iniziative dirette a celebrare la storica ricorrenza;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato interministeriale con il compito di coordinare le varie iniziative dirette a celebrare il 50° anniversario della Vittoria.

Il comitato anzidetto è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto:

da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni;

dall'amministratore delegato della RAI - Radiotelevisione italiana;

dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, del Gruppo medaglie d'oro, dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valore militare;

da una rappresentante delle associazioni d'arma;

dai sindaci di Roma, di Trento e di Trieste;

dal presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano.

Art. 2.

Il comitato si avvarrà di un ufficio di segreteria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ripartizione cerimoniale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

MORO

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con la società Telemar riguardante la concessione alla società stessa del servizio radioelettrico pubblico a bordo delle navi mercantili nazionali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 169 e 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965, registro n. 24 Ufficio riscontro poste, foglio n. 266, col quale alla società Telemar fu accordata la concessione e, contemporaneamente, fu approvata la relativa convenzione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto l'art. 18 della convenzione stessa che stabilisce l'obbligo per la concessionaria di pagare mensilmente il canone di concessione;

Considerato che il pagamento del canone di concessione a periodi mensili incontra varii inconvenienti di natura amministrativa, sia per ciò che riguarda la tempestività dell'invio della contabilità da parte della concessionaria, sia per ciò che riguarda l'ulteriore controllo da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Ritenuto opportuno modificare le modalità di pagamento del suddetto canone di concessione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1079 del 12 luglio 1967;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso atto aggiuntivo, formante unico contesto col presente decreto, che modifica l'art. 18 della convenzione approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, riguardante la concessione alla società Telemar del servizio radioelettrico pubblico a bordo delle navi mercantili nazionali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Registro n. 13 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 89

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con la società Telemar, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, per la modifica dell'art. 18 della convenzione stessa.

Tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentata dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, e la società Telemar, con sede in Roma, viale Tiziano n. 19, rappresentata dall'ing. Sergio Rosani, direttore generale, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

L'art. 18 della convenzione approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964 è così modificato:

Art. 18. — A norma dell'art. 171 del codice postale e delle telecomunicazioni la società concessionaria dovrà corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone pari al 10 % delle tasse radioelettriche di bordo.

Sul canone di concessione dovuto all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni devono essere pagati mensilmente degli acconti in ragione di un dodicesimo dell'intero ammontare pagato complessivamente nell'anno precedente.

Alla fine dell'anno la concessionaria compilerà, per le navi superiori a 1.600 tonn., una distinta riepilogativa, ripartita per mese e per nave, di tutti i documenti di traffico che le sono pervenuti nell'anno stesso. Tale distinta deve essere trasmessa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, unitamente all'eventuale importo dovuto a titolo di conguaglio, entro il primo semestre dell'anno successivo. Nel caso in cui la concessionaria abbia versato più del dovuto, il recupero potrà essere effettuato mediante trattenuta dei versamenti degli importi mensili successivi e fino alla concorrenza dell'eccedenza da recuperare.

La concessionaria dovrà inoltre compilare e trasmettere all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni l'elenco delle navi per le quali non sono ancora pervenuti i relativi documenti di traffico. Il canone per queste navi dovrà essere corrisposto entro tre mesi dal ricevimento dei documenti.

Per le navi inferiori alle 1.600 tonn., il pagamento si effettuerà sulla base degli elenchi che verranno trasmessi dal Ministero alla concessionaria entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi stessi.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964.

Art 3

Le spese di registrazione e di bollo del presente atto sono a carico della concessionaria.

Roma, addì 18 dicembre 1967

p. l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
LENSI

p. la società Telemar
Il direttore generale
ROSANI

(4231)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Approvazione della convenzione stipulata il 18 dicembre 1967 con la Società italiana radio marittima - SIRM - per la modifica all'art. 2 dell'atto aggiuntivo approvato con precedente decreto del 24 maggio 1955.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 169 e 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro n. 20 Ufficio riscontro poste, foglio n. 339, col quale alla società SIRM fu accordata la concessione, e contemporaneamente fu approvata la relativa convenzione, per lo impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955, registro n. 21, foglio n. 230 atti poste e telecomunicazioni, che approvò un atto aggiuntivo, nel quale, oltre a prorogare la concessione a tutto il 6 ottobre 1980 fu stabilito che il canone di concessione, dovuto dalla SIRM all'Amministrazione poste e telecomunicazioni, pur rimanendo invariato nella misura del 10 %, in ragione delle tasse radioelettriche di bordo, venisse ripartito in questo modo: il 7 % di tale canone doveva essere attribuito alla SIRM, mentre la restante quota del 3 % doveva essere versata all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Premesso che tale riduzione del canone di concessione è limitata al 31 dicembre 1976, in quanto successivamente a tale data e fino alla scadenza della concessione il canone verrà riportato alla misura normale del 10 %;

Considerato che con la detta riduzione s'intese stabilire una forma d'intervento a favore della SIRM in base al principio del presumibile traffico sulla scorta delle tariffe vigenti;

Considerato che per effetto dell'aumento generale delle tariffe postali, telegrafiche e radioelettriche di cui al decreto presidenziale 22 luglio 1965, n. 880, è aumentato in cifra assoluta l'ammontare delle tasse radioelettriche di bordo introitate dalla prefata concessionaria;

Ritenuta l'opportunità di far luogo in conseguenza dell'adeguamento del canone di concessione mediante l'aumento della quota percentuale da corrispondersi all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Restando inteso che tale percentuale potrà essere di nuovo modificata, ma solo dopo il 31 dicembre 1969, qualora si verifichino ulteriori variazioni delle tasse radioelettriche di bordo;

Ravvisata anche l'opportunità di modificare, per esigenze interne amministrative, le modalità di pagamento del suddetto canone di concessione;

Sentito il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella seduta n. 1079 del 12 luglio 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita convenzione, formante unico contesto col presente decreto, che modifica e integra l'art. 2 dell'atto aggiuntivo approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955 e concernente la società SIRM, concessionaria del servizio radioelettrico pubblico a bordo delle navi mercantili nazionali.

Art. 2.

A partire dal 1° agosto 1965 la società SIRM dovrà corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un canone di concessione pari al 10 % delle tasse radioelettriche di bordo, trattenendo a proprio favore la quota del 6,50 % e corrispondendo la rimanente quota del 3,50 % all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

La misura di tali quote potrà essere modificata, ma solo dopo il 31 dicembre 1969, qualora si verifichino ulteriori variazioni delle tasse radioelettriche di bordo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968
Registro n. 13 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 90

Convenzione con la Società italiana radio marittima (SIRM) per la modifica dell'art. 2 dell'atto aggiuntivo approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955.

Tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rappresentata dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e la Società italiana radio marittima (SIRM) con sede in Roma, piazzale Giulio Douhet 25, rappresentata dal comandante Emanuele Cossetto, presidente del consiglio di amministrazione si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

L'art. 2 dell'atto aggiuntivo approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955 è così integrato:

Art. 2. — A norma dell'art. 171 del codice postale e delle telecomunicazioni la società concessionaria dovrà corrispondere a partire dal 1° agosto 1965 e fino al 31 dicembre 1969, un canone di concessione pari al 10 % delle tasse radioelettriche di bordo trattenendo a proprio favore il 6,50 % e versando il rimanente 3,50 % all'Amministrazione P. T.

La misura di tale percentuale potrà essere modificata, solo dopo il 31 dicembre 1969, qualora si verifichino ulteriori variazioni delle tasse di bordo.

Sul canone di concessione dovuto all'Amministrazione P. T. devono essere pagati mensilmente degli acconti in ragione di un dodicesimo dell'intero ammontare pagato complessivamente nell'anno precedente.

Alla fine dell'anno la concessionaria compilerà, per le navi superiori a 1.600 tonn., una distinta riepilogativa, ripartita per mese e per nave, di tutti i documenti di traffico che le sono pervenuti nell'anno stesso. Tale distinta dovrà essere trasmessa all'Amministrazione P T., unitamente all'eventuale importo dovuto a titolo di conguaglio, entro il primo semestre dell'anno successivo. Nel caso in cui la concessionaria abbia versato più del dovuto, il recupero potrà essere effettuato mediante trattenuta dei versamenti degli importi mensili successivi e fino alla concorrenza dell'eccedenza da recuperare.

La concessionaria dovrà inoltre compilare e trasmettere alla Amministrazione P. T. l'elenco delle navi per le quali non sono ancora pervenuti i relativi documenti di traffico. Il canone per queste navi dovrà essere corrisposto entro tre mesi dal ricevimento dei documenti.

Per le navi inferiori alle 1.600 tonn. il pagamento si effettuerà, sulla base degli elenchi che verranno trasmessi dal Ministero alla concessionaria, entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi stessi.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947 e del relativo atto aggiuntivo approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955.

Art. 3.

Le spese di registrazione e di bollo del presente atto sono a carico della concessionaria.

Roma, addì 18 dicembre 1967

p. l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
LENSI

p. la società S.I.R.M
Il presidente
COSSETTO

(4232)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1968.

Nomina di un membro esperto nella commissione di studio per il riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1967, emanato di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro, concernente la istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una commissione di studio che ha il compito di formulare idonee, concrete proposte ai fini dell'emanazione degli opportuni provvedimenti per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo presenti gli indirizzi indicati dalla commissione senatoriale d'inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1967, concernente la nomina della predetta commissione di studio;

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1967, emanato di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, concernente la integrazione della commissione di studio sopra richiamata con un membro esperto, particolarmente competente in materia di tecnica delle gestioni assicurative;

Ritenuto di procedere alla nomina del predetto membro esperto;

Decreta:

Il dott. Giulio Muratori è nominato membro della commissione di studio richiamata in premessa, in qualità di esperto particolarmente competente in materia di tecnica delle gestioni assicurative.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1968
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 98

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento, come associazione venatoria, dell'Ente produttori selvaggina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Ente produttori selvaggina, con sede in Roma, costituito con regio decreto 10 aprile 1936, n. 858, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1957, n. 1440, con il quale viene approvato lo statuto dell'Ente produttori selvaggina;

Considerato che detto ente possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della summenzionata legge 2 agosto 1967, n. 799;

Decreta:

L'Ente produttori selvaggina, con sede in Roma, viene riconosciuto come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento, come associazione venatoria, dell'Unione nazionale Enal caccia, pesca e tiro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Unione nazionale Enal caccia, pesca e tiro, con sede in Roma, costituita con delibera della presidenza nazionale dell'Enal n. 138 del 27 febbraio 1965, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge n. 799 del 2 agosto 1967, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che detta associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della summenzionata legge 2 agosto 1967, n. 799;

Decreta:

L'Unione nazionale Enal caccia, pesca e tiro, con sede in Roma, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1968.

Riconoscimento, come associazione venatoria, dell'Associazione nazionale libera caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la domanda dell'Associazione nazionale libera caccia, con sede in Roma, costituita in data 30 giugno 1966, con atto del notaio Luigi Colosso, repertorio numero 54906, raccolta n. 71781, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 della citata legge 2 agosto 1967, n. 799, il riconoscimento di associazione venatoria agli effetti della legge stessa;

Considerato che detta associazione possiede i requisiti richiesti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 35 della summenzionata legge 2 agosto 1967, n. 799;

Decreta:

L'Associazione nazionale libera caccia, con sede in Roma, viene riconosciuta come associazione venatoria agli effetti della legge 2 agosto 1967, n. 799, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte ai fini degli assegni familiari, agli operai frantoiani della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti dell'olio corrisposto in conto retribuzione agli operai frantoiani della provincia di Salerno è determinato nella misura di L. 450 a litro con effetto dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Siena corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie è determinato come segue:

vitto: L. 10.800 mensili;
alloggio: L. 2250 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4338)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, corrisposte ai fini degli assegni familiari, ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Salerno è determinato come segue con decorrenza dal 1° luglio 1965:

alloggio: L. 2500 mensili;
luce: L. 400 mensili;
riscaldamento: L. 500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1968.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere di Verona, e i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato lo statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Vista la proposta del presidente dell'ente predetto in data 11 aprile 1968, per la nomina del dott. Marcello Francescantonio a segretario generale, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Marcello Francescantonio è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il Ministro: Andreotti

(4131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante generale al piano regolatore di Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1968, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 280, è stata approvata la variante generale al piano regolatore del comune di Perugia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dei l'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(4284)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 102, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato signor Giovinazzi Corrado, avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265 della commissione regionale per il Lazio.

(4198)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n 11 Finanze, foglio n. 205, è stato respinto il ricorso prodotto dal 1° assistente Stortini Gaetano dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali contro il provvedimento n. 8/48197 del 10 febbraio 1966 con cui gli fu negata l'inclusione fra i vincitori del concorso per la promozione alla qualifica di assistente principale o disegnatore principale, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1962.

(4279)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 838.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474)

Autorizzazione al comune di Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Savogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444)

Autorizzazione al comune di Usellus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Usellus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Uta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Uta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Villamar (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.543.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.529.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.782.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.101.233, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.690.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454)

Autorizzazione al comune di Colledimezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Colledimezzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.530.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.137.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Monte Porzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.512.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.456.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.379.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Castello d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.363.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.199.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.982.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.936.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.588.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.461.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.027.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Prignano Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.472.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di San Vito al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.316.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.570.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di zoologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4578)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ancona n. 3688 del 6 febbraio 1968, il preside del liceo ginnasio statale « C. Rinaldini » di Ancona, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla famiglia Castellucci la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Adriana Castellucci ».

(4345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XIV Triennale di Milano - Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », di Milano.

L'ente autonomo « La Triennale di Milano », con nota del 9 aprile 1968, n. 04139, ha comunicato che la « XIV Triennale di Milano - Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » avrà luogo in Milano dal 30 maggio p. v. al 28 luglio p. v. anzichè dal 15 maggio p. v. al 14 luglio p. v., come precedentemente programmato.

(4575)

Spostamento del periodo di svolgimento della « VI Mostra-mercato dei vini dell'Italia centrale e presentazione dei prodotti dell'artigianato », di Orvieto.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni, con nota del 5 aprile 1968, n. 5732, ha comunicato che la « VI Mostra-mercato dei vini dell'Italia centrale e presentazione dei prodotti dell'artigianato » avrà luogo in Orvieto dal 3 al 23 agosto p. v. anzichè dal 1° al 20 giugno p. v., come precedentemente programmato.

(4576)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A)

Bando d'asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di grano tenero e di grano duro.

Per il giorno 16 maggio 1968 è indetta presso la sede in Roma - Via Palestro, 81 - dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) asta pubblica per la vendita sul mercato della Comunità economica europea di quantità di grano tenero e di grano duro acquistate per conto dell'A.I.M.A. da assuntori del servizio commercializzazione cereali nel corso della campagna 1966-67.

L'espletamento dell'asta ed il rapporto sorgente dalla eventuale aggiudicazione sono regolati dalle condizioni e modalità generali contenute nel regolamento allegato alla deliberazione A.I.M.A. del 1° febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 in data 23 febbraio 1968 e dalle seguenti condizioni particolari:

1) Le quantità di grano tenero e di grano duro poste in vendita, le province nelle quali sono situati i relativi magazzini di giacenza, l'assuntore incaricato della esecuzione delle operazioni di vendita ed il prezzo base d'asta sono i seguenti:

GRANO TENERO

Quantità q.li	Provinci dei magazzini di giacenza	Ent · assuntor	Prezzo base d'asta per q.le Lire
50.000	Alessandria	Cons. agr. provinciale	6.241,90
6.500	Asti	»	6.241,90
30.000	Cuneo	»	6.241,90
40.000	Novara	»	6.241,90
1.041	Torino	»	6.241,90
40.000	Vercelli	»	6.241,90
40.000	Bergamo	»	6.241,90
70.000	Brescia	»	6.241,90
70.000	Cremona	»	6.241,90
60.000	Mantova	»	6.241,90
60.000	Milano	»	6.241,90
60.000	Pavia	»	6.241,90
12.500	Varese	»	6.241,90
1.164	Belluno	»	6.241,90
30.000	Padova	»	6.241,90
20.500	Rovigo	»	6.241,90
60.000	Treviso	»	6.241,90
50.000	Udine	»	6.241,90
60.000	Venezia	»	6.241,90
40.000	Verona	»	6.241,90
40.000	Vicenza	»	6.241,90
9.500	Bologna	»	6.241,90
200.000	Ferrara	»	6.241,90
70.000	Forlì	»	6.241,90
40.000	Modena	»	6.241,90
60.000	Parma	»	6.241,90
50.000	Piacenza	»	6.241,90
40.000	Ravenna	»	6.241,90
38.500	Reggio Emilia	»	6.241,90
9.500	Arezzo	»	6.332,50
7.000	Firenze	»	6.332,50
70.000	Grosseto	»	6.390 —
49.500	Siena	»	6.332,50
70.000	Ancona	»	6.323,10
60.000	Ascoli Piceno	»	6.323,10
21.500	Macerata	»	6.323,10
150.000	Pesaro-Urbino	»	6.241,90
65.000	Perugia	»	6.380 —
2.500	Terni	»	6.380 —
10.000	Latina	»	6.410 —
36.000	Roma	»	6.471,90
9.000	Viterbo	»	6.410 —
901	Campobasso	»	6.380 —
37.500	Pescara	»	6.380 —
46.000	Teramo	»	6.380 —
13	Foggia	»	6.471,90
217	Potenza	»	6.370 —
1.994.336			

GRANO DURO

Quantità q.li	Varietà	Province dei magazzini di giacenza	Ent assuntore	Prezzo base d'asta per q.le Lire
22	Marzuolo	Pisa	Cons. agr. provinciale	6.440
21	Cappelli	Frosinone	»	7.190
68.500	Cappelli	Campobasso	»	7.190
11.050	Cappelli	Chieti	»	7.190
40	*Grifoni*	*Chieti*	»	7.040
1.050	Cappelli	Pescara	»	7.190
4.250	Cappelli	Avellino	»	7.190
6.300	Cappelli	Benevento	»	7.190
93	Cappelli	Salerno	»	7.190
12	Grifoni	Bari	»	7.040
132	Cappelli	Brindisi	»	7.190
29.850	Cappelli	Foggia	»	7.190
900	Cappelli	Lecce	»	7.190
41.900	Cappelli	Matera	»	7.190
13.750	Cappelli	Matera	Coop. Gannano-Stigliano	7.190
750	Cappelli	Matera	Coop. Casine.lo-Pisticci	7.190
51.550	Cappelli	Potenza	Cons. agr. provinciale	7.190
2.600	Cappelli	Catanzaro	»	7.190
9.400	Cappelli	Cosenza	»	7.190
32	Marzuolo	Cosenza	»	6.440
20.000	Cappelli	Agrigento	»	7.190
20.000	Cappelli	Caltanissetta	»	7.190
20.000	Cappelli	Catania	»	7.190
10.000	Marzuolo	Catania	»	6.440
20.000	Cappelli	Enna	»	7.190
500	Marzuolo	Enna	»	6.440
100.000	Cappelli	Palermo	»	7.190
2.150	Marzuolo	Palermo	»	6.440
14.550	Cappelli	Ragusa	»	7.190
60	Marzuolo	Ragusa	»	6.440
450	Cappelli	Siracusa	»	7.190
5.700	Marzuolo	Siracusa	»	6.440
30.000	Cappelli	Trapani	»	7.190
4.400	Marzuolo	Trapani	»	6.440
30.000	Cappelli	Cagliari	»	7.190
8.600	Cappelli	Nuoro	»	7.190
27.050	Cappelli	Sassari	»	7.190
555.662				

Il prezzo base d'asta è riferito alle caratteristiche di base *indicate all'art. 18 del citato regolamento.*

2) Ai fini della vendita la merce è divisa in lotti di q.li 500 per il grano tenero e di q.li 50 per il grano duro, fatta eccezione per le quantità poste in vendita che sono minori di quattro lotti, per il grano tenero, e di quattro lotti, per il grano duro;

3) Il ritiro della merce aggiudicata deve essere effettuato dagli aggiudicatari entro il 30 giugno 1968;

4) Il prezzo di aggiudicazione è costituito da quello offerto dagli aggiudicatari, aumentato delle maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche stabilite all'art. 19 del citato regolamento, nonchè della maggiorazione mensile unica per i mesi di maggio e giugno 1968 di L. 593,80 e di L. 656,20 per quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro, per merce resa su veicolo dell'aggiudicatario al magazzino di prelievo;

5) *Possono concorrere all'asta* tutti coloro che, persone o ditte, vi abbiano interesse, esclusi soltanto coloro che in pre-

cedenti contratti con la pubblica amministrazione si siano resi colpevoli di negligenza o malafede e l'esclusione sia stata dichiarata dalla competente amministrazione centrale;

6) L'asta è ad *offerta segreta da confrontarsi* con il prezzo base di cui al precedente punto 1);

7) L'offerta, per essere valida, deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in tre copie, delle quali due su carta da bollo e una in carta semplice;

b) essere conforme al modello *A*, allegato al citato regolamento e contenere tutte le indicazioni ivi richieste;

c) contenere l'indicazione della quantità e del tipo di grano cui l'offerta è riferita, del prezzo offerto e dell'assuntore che detiene la merce;

d) essere riferita ad uno o più lotti di un medesimo tipo di grano giacente in una stessa provincia. Per le quantità poste in vendita che sono inferiori a quattro lotti per il grano tenero ed a quattro lotti per il grano duro, l'offerta deve essere fatta per l'intera quantità messa in vendita;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserve di sorta;

f) essere corredata della ricevuta originale attestante l'avvenuto deposito della cauzione di L. 600 e di L. 700 per ogni quintale rispettivamente di grano tenero e di grano duro cui l'offerta è riferita, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione. Il deposito della cauzione può essere sostituito da fidejussione bancaria di pari importo, da unirsi all'offerta;

g) pervenire od essere consegnata all'ufficio vendite dell'AIMA in Roma - Via Palestro 81 - entro le ore 11 del giorno 16 maggio 1968, in doppia busta chiusa, con l'indicazione sull'esterno della busta interna, sigillata a ceralacca, del nome e della sede del concorrente e della dicitura « *Offerte per la gara del giorno* 16 *maggio* 1968 *indetta con bando n.* 9056 *di prot. del* 27 *aprile* 1968 ».

E' consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo concorrente, purchè ognuna di esse sia formulata in atto distinto.

Se l'offerta è fatta per conto di unico acquirente da nominare, l'offerta stessa, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, deve essere formulata secondo il testo del modello *B*, allegato al citato regolamento.

Le offerte che pervenissero successivamente alle ore 11 del giorno 16 maggio 1968 non saranno tenute in considerazione. La offerta è irrevocabile e vincola il concorrente fino al ricevimento della comunicazione dei risultati della gara;

8) La cauzione da prestare per il concorso all'asta può essere costituita:

a) in contanti;

b) in titoli al portatore di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente alla data di pubblicazione del bando d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e valutata per nove decimi del detto valore;

c) in certificati nominativi dei debiti di cui alla precedente lettera *b*);

d) in fidejussione bancaria di istituti di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, nonchè di aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500 milioni di lire, di casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari, con un patrimonio di almeno 500 milioni di lire.

La prestazione della cauzione con i valori indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma deve essere effettuata mediante deposito dei valori stessi presso le sezioni di Tesoreria provinciali dello Stato, la cui ricevuta originale di deposito deve essere allegata all'offerta.

Per la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria, questa deve risultare redatta in conformità del modello *C* allegato al citato regolamento e deve essere unita direttamente all'offerta. La fidejussione deve essere valida ed operante fino al 30 settembre 1968 e da rinnovarsi, a richiesta dell'AIMA, per periodi quadrimestrali fino alla definizione di tutte le operazioni inerenti al rapporto di vendita.

E' escluso il cauzionamento dell'offerta mediante assegno circolare;

9) L'asta è presieduta da una commissione, nominata dal presidente dell'AIMA e composta da:

un funzionario dell'AIMA, che la presiede;

un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'asta interviene l'ufficiale rogante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che redige ed autentica il processo verbale delle operazioni di gara.

All'ora di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 11 del giorno 16 maggio 1968) la predetta commissione, aperti i pieghi presentati, lette le offerte ed accertata la validità di esse, procede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto, entro il limite della quantità complessiva del tipo di grano posto in vendita, a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa di importo superiore od almeno pari a quello base d'asta.

In concorrenza di offerte migliori risultate di pari importo di prezzo è preferita l'offerta presentata per quantità maggiore di prodotto e, in caso di parità anche di quantità, sarà proceduto a sorteggio, se la situazione della disponibilità di prodotto posta in vendita non consentisse, in entrambi i casi, di accogliere le une e le altre.

Inoltre, la commissione che presiede l'asta procederà alla aggiudicazione anche se fosse stata presentata una sola offerta;

10) Delle operazioni compiute dalla commissione che presiede l'asta è redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa, dall'ufficiale rogante e dagli aggiudicatari, se presenti.

Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto ed è soggetto alla approvazione del consiglio di amministrazione dell'AIMA;

11) Con lettera raccomandata a firma del direttore generale dell'AIMA, munita di avviso di ricevimento e spedita entro cinque giorni dalla data di espletamento dell'asta, sarà data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, all'assuntore e, nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria, alla banca garante;

12) L'aggiudicatario che avrà presentato l'offerta per conto di unico acquirente da nominare, dovrà fare la nomina entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione dell'aggiudicazione, con dichiarazione redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *D* allegato al citato regolamento, corredata dell'accettazione della persona nominata, redatta in carta da bollo e conforme al testo del modello *E* allegato al regolamento medesimo.

Qualora la nomina non venga validamente fatta entro il termine stabilito oppure la persona nominata non venga accettata dall'AIMA, i diritti e gli obblighi dell'aggiudicazione restano all'aggiudicatario;

13) I concorrenti risultati aggiudicatari sono vincolati agli obblighi contrattuali stabiliti nelle norme del capo secondo del citato regolamento;

14) Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari verrà restituita la cauzione prestata.

La cauzione prestata dagli aggiudicatari è invece trattenuta fino a buon fine delle operazioni di pagamento e ritiro del grano aggiudicato;

15) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del Codice penale contro chiunque, con violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti e contro chiunque si astenga dal concorrere per qualsiasi utilità data o promessa;

16) il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio degli annunzi legali delle province sopra indicate, sarà divulgato nei maggiori quotidiani d'informazione commerciale di diffusione nazionale e sarà affisso nell'atrio della sede in Roma dell'AIMA e nelle sedi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il presidente: RESTIVO

(4744)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico per titoli ed esami a sedici posti di consigliere ruolo amministrativo categoria direttiva, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a sedici posti di consigliere, qualifica iniziale, del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da queì candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'Enpdedp assunto ai sensi del punto 18 della delibera 9 luglio 1964, approvata con D.I. 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; scienze sociali e politiche; scienze sociali; scienze sociali economiche e politiche; scienze politiche ed amministrative; scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; economia e diritto; scienze economico-marittime; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze coloniali; scienze sociali e sindacali; sociologia.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio affari generali e del personale 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di invio è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro dello ufficio postale di partenza.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, come da annesso programma.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
3) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) diritto del lavoro;
2) nozioni di economia politica;
3) nozioni di statistica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;
b) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;
c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio affari generali e del personale, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dal l'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il presidente: CIOCCETTI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) *Diritto privato (civile e commerciale)*:

Nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; personalità; capacità di agire e capacità naturale.

Il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma, del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia; diritto della persona; diritto di famiglia, diritti reali e diritti reali il godimento: la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, superficie ed enfiteusi, comunione e condominio;

Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione; contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

Nozioni generali di impresa e di società;

La tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2) *Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo)*:

a) diritto costituzionale:

nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo, diritti civili e politici; la sovranità; le varie forme di Stato; rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e culti ammessi;

poteri e organi dello Stato; il potere legislativo; il Parlamento: costituzione e funzioni; il potere esecutivo o di Governo; la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo; il potere giurisdizionale;

b) diritto amministrativo:

concetto, caratteri e fonti del diritto amministrativo; la amministrazione in senso oggettivo e soggettivo; teoria generale dell'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività, soggetti attivi e passivi; vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale; denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del solve et repete; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

3) *Legislazione sociale*:

a) la legislazione sociale in generale: fonti, interpretazioni ed efficacia;

i soggetti della legislazione sociale (lo Stato, gli enti ausiliari, i sindacati, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali);

la disciplina amministrativa del lavoro in generale; limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro; igiene e sicurezza del lavoro;

la sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale; l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali, l'invalidità e vecchiaia, la t.b.c. e la disoccupazione. Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale;

l'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica;

b) la sicurezza sociale:

1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;

2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;

3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;

4) ente gestore: struttura, natura, funzione, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;

5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento;

6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;

7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze; principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

A) *Diritto del lavoro*:

Concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

B) *Nozioni di economia politica*:

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi;

La produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione. La distribuzione della ricchezza. Proprietà e reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Domanda ed offerta di lavoro. Le assicurazioni. Divisione del lavoro sociale e legge di popolazione. Le crisi economiche;

Nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari; la convertibilità; il corso legale, il corso forzoso, le leggi che regolano il valore della moneta, la teoria quantitativa; la velocità di circolazione;

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forma e distinzioni;

Brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; l'organizzazione bancaria.

C) *Nozioni di statistica*:

Statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio affari generali e del personale Via Antonio Vivaldi, 12 (00199) — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il (2) . . . . . .
residente in (3) via .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo categoria direttiva, indetto il 21 marzo 1968.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il presso la università degli studi di

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6)

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni dal al

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;

2) . . . . (8);

3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data, . . .

Firma (10) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite e eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

(3676)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso interno per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, riguardante modifiche ed integrazioni a detta legge n. 119;

Considerato che dei cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa messi a concorso con decreto ministeriale in data 9 marzo 1963, trentanove sono stati coperti e ne risultano quindi disponibili altri quindici per il concorso previsto dal terzo comma dell'art. 63 della citata legge n. 81/1963;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso Requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'ammissione al concorso è riservata al personale di ruolo, non di ruolo e straordinario dell'Azienda medesima, in possesso di un diploma di laurea.

Art. 2.

Non si applica alcun limite di età nei confronti dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano compresi fra il personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per il personale non di ruolo e straordinario, invece, il limite di età è di anni 32 alla suddetta data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il limite di età è elevato ad anni 37: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

Ad anni 39: per gli ex combattenti o assimilati, decorati al valore militare e promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati 40 anni di età.

Il limite massimo di anni 32 è elevato inoltre:

ad anni 40, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, per i mutilati ed invalidi per lavoro.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo allegati B e C)

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali, reparto I, sezione I, via C. Colombo, 273 - Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio di appartenenza entro e non oltre il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:

il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'ufficio di appartenenza;

il diploma di laurea posseduto e la data del relativo conseguimento;

la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita.

Il personale non di ruolo e quello straordinario dovrà inoltre dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali precedenti servizi prestati alle dipendenze di pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

L'ufficio, all'atto di ricezione della domanda, vi apporrà il timbro a data ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà, per il tramite del superiore ispettorato o direzione centrale, alla Direzione centrale del personale ed AA. GG. - Reparto 1° - Sezione 1ª, esprimendo il parere sull'ammissibilità del candidato.

Art. 4.

Data del possesso dei requisiti
Ammissione ed esclusione dei candidati

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e debbono sussistere sino al momento della nomina dei vincitori.

Con decreto del Ministro saranno disposte le ammissioni al concorso e le eventuali esclusioni motivate.

Art. 5.

Programma e diario esami - Votazione
Documenti personali di riconoscimento

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere le prove di esame, scritte ed orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

I giorni e la sede in cui avranno luogo le prove scritte saranno stabiliti con decreto ministeriale del quale, non meno di quindici giorni prima dell'inzio delle prove stesse, verrà dato avviso con apposita pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero P. T. e con comunicazione personale ai singoli candidati ammessi.

I candidati che avranno superato le prove scritte avranno comunicazione del voto riportato in ciascuna prova contestualmente alla convocazione per la prova orale; detta convocazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno, l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orale sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

L'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della relativa data di pubblicazione sarà data preventiva individuale partecipazione scritta agli interessati.

I candidati suddetti, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data indicata nel comma precedente, dovranno presentare all'ufficio dal quale dipendono i documenti attestanti i titoli di preferenza nelle nomine, come di seguito specificato:

1) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi altoatesini, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione alla pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio dellla quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli ex combattenti, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno produrre la dichiarazione integrativa o la notificazione ovvero la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, entrambi parificati, nel quale siano riportati, negli appositi quadri, il periodo trascorso in zona di operazione o in prigionia;

7) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

8) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

9) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli orfani dei caduti per servizio ed i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione della quale dipendevano i genitori;

gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante tale loro qualifica ed il diritto al relativo beneficio;

11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati al precedente numero nove, nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle, vedove o nubili, dei caduti sul lavoro produrranno il documento di cui al precedente numero dieci.

12) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dai competenti organi;

13) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in data non anteriore ai tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli espressamente indicati, dovranno essere redatti nella prescritta carta da bollo.

Qualora i documenti siano stati già prodotti alla A.S.S.T., e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice, presentata o fatta pervenire all'ufficio di appartenenza nel termine indicato al primo comma, gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'amministrazione postelegrafica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni apporrà il timbro a data per attestare la presentazione in termini e li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, alla Direzione centrale personale AA. GG., Reparto I, Sezione I.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.
Documentazione di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8, sarà pubblicato apposito elenco sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, in relazione al rapporto tra il numero degli utilmente collocati ed il numero dei posti messi a concorso, la pubblicazione di cui al comma precedente potrà essere omessa, e, per gli effetti di cui al successivo comma, si terrà conto della pubblicazione prevista dal precedente art. 7.

Entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data della pubblicazione prevista dal primo comma, o da quella richiamata dal secondo comma del presente articolo, i concorrenti compresi nell'uno o nell'altro degli elenchi dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono, i prescritti documenti di rito; della pubblicazione, nonchè degli effetti alla stessa conseguenti, i candidati riceveranno preventivamente individuale partecipazione scritta.

Il personale di ruolo dovrà produrre come documento di rito:

1) diploma di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti, in originale ovvero in copia debitamente autenticata da notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il personale non di ruolo e quello straordinario dovrà invece produrre, come documenti di rito, oltre al titolo di studio di cui al precedente punto 1;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune d'origine o di residenza;

4) certificato, rilasciato dal comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il concorso e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità. Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve esere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'idoneità all'impiego.

Per i mutilati e per gli invalidi il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituti con il foglio di congedo;

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8.

Tutti i sopracitati documenti dovranno essere rilasciati nella prescritta carta da bollo. Inoltre, i documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora i documenti siano stati già prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicati — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione compresi quelli prodotti all'amministrazione postelegrafica.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai punti 3), 6) e 7), un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano;

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni vi apporrà il timbro a data per comprovare la presentazione in termini e li trasmetterà senza indugio per il tramite della via gerarchica alla Direziane centrale personale e AA.GG., reparto I, sezione I.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova, per un periodo di sei mesi con la qualifica di consigliere di 3ª classe e con le competenze economiche iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 3ª classe in prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole saranno applicate le norme di cui all'art. 10 del testo unico 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1968
Registro n. 03 Poste, foglio n. 005.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quindici posti di consigliere di 3ª classe o equiparato nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Prove scritte

Diritto amministrativo e costituzionale.
Diritto civile e commerciale.
Scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

Diritto penale: istituti generali, delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio.

Principi di diritto processuale penale: atti di polizia giudiziaria, istruzione sommaria.

Diritto internazionale pubblico.

Contabilità generale dello Stato.

Statistica metodologica ed economica.

Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni.

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 400, per il personale di ruolo

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale AA. GG. - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo, 273
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato il . . . . . . provincia di . . . . .
in servizio presso . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale . . .

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . .
. . conseguito presso l'università di . . . . .
in data . . . . . . ;

b) di appartenere alla carriera . . . . . ;
con qualifica di . . . .

Firma . . . .

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 400, per il personale non di ruolo e straordinario.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale AA. GG. - Reparto I - Sezione I - Via Cristoforo Colombo, 273
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato il . . . . . . provincia di . . . . . .
in servizio presso . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . .
. . . . conseguito presso l'università di . . . . .
in data . . . . . . ;

b) di essere dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di . . . . ;

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . .

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; (2)

f) di aver prestato servizio militare; (3)

g) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni anteriormente al suo attuale impiego nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (4).

Firma . . . .

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, ovvero da un notaio o dal segretario del comune di residenza del candidato.

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(2) Ovvero dichiarare le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè .

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella P. A. di . . . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto d'impiego fu risolto per le seguenti cause .

(2931)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 112 Difesa, foglio n. 285, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti *in servizio permanente effettivo* delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è così composta:

gen. brig. carabinieri in s.p.e. Arnera Alfredo, presidente;
col. artiglieria in s.p.e. Cesaretti Palmasio, membro;
col. fanteria (par.) in s.p.e. Palumbo Giuseppe, membro;
ten. col. carabinieri in s.p.e. Arcabasso Calogero, membro;
ten. col. fanteria in s.p.e. Caddeddu Francesco, membro;
cons. di 1ª classe dott. Pitti Giuseppe, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 269.

(4162)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti 22 agosto 1967, registro n. 95 Difesa, foglio numero 267, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile dell'Accademia navale di Livorno;

Vista la dispensa della *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967, sulla quale detto bando di concorso è stato pubblicato e dalla quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto sotto la data del 7 febbraio 1968;

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione, la opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1967, registro n. 95 Difesa, foglio n. 267 e pubblicato nella dispensa della *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1967, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea universitaria.

Art. 3.

Per l'ammissione allo stesso concorso non è stabilito alcun limite massimo di età, fermo restando a 18 anni il limite minimo ed ogni altra prescrizione contenuta nel precedente bando che non venga modificata col presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1968
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 23

(4128)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 27 del 3 aprile 1968, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 7 Difesa personale militare, foglio n. 191, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 20 settembre 1967.

(4584)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Serafini dott. Ippolito	punti 89,95	su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe	» 89,45	»
3. Montino dott. Giovanni Battista	» 89,31	»
4. Tarabini dott. Lodovico	» 86,28	»
5. Molinari dott. Lodovico	» 85,60	»
6. Basso dott. Luigi	» 85,13	»
7. Giordano dott. Luigi	» 83,38	»
8. Cantanna dott. Pietro	» 79,88	»
9. Burattini dott. Elio	» 77,59	»
10. Costanzo dott. Giuseppe	» 76,95	»
11. Alagna dott. Gaetano	» 73,59	»
12. Lo Iacono dott. Domenico	» 73 —	»
13. Campanella dott. Giovanni	» 71,25	»
14. Costa dott. Antonio Emilio	» 71,13	»
15. Venuti dott. Eustachio	» 70,59	»
16. Camassa Gino	» 69 —	»
17. Di Pietro dott. Alfio	» 68,27	»
18. Fornaciari dott. Raul	» 66,18	»
19. Di Pietrantonio Saverio	» 65,50	»
20. Palatiello dott. Vincenzo	» 64,36	»
21. Montefusco dott. Gerardo	» 61,50	»
22. Marino dott. Oreste	» 61 —	»
23. Gentile dott. Giuseppe	» 60,50	»
24. De Angelis dott. Vittorio	» 59,25	»
25. Rossi Eugenio	57 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4350)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prova scritta d'esame del 1° turno del concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1968-69 nel territorio della Regione siciliana.

La prova scritta d'esame per il primo turno del concorso a borse di studio per l'anno scolastico 1968-69 avrà luogo, nel territorio della Regione siciliana, alle ore 8,30 del 24 maggio 1968.

(4585)

Prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il provveditorato agli studi di Bolzano.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il provveditorato agli studi di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1967, avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, stanza n. 102, il giorno 10 giugno 1968, con inizio alle ore 9.

(4549)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 3, 4 e 5 giugno 1968, alle ore 9.

(4587)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23, avranno luogo nei giorni 14 e 15 giugno 1968, con inizio alle ore 8, presso le sedi indicate nell'art. 10 del bando di concorso.

(4550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio di igiene e profilassi fra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 419 in data 23 gennaio 1967, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio d'igiene e profilassi fra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Considerato che è stato classificato idoneo un solo concorrente e che, pertanto, deve essere dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio d'igiene e profilassi fra la provincia ed i comuni di Quarrata, Montale e Agliana;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Aldo Gorgeri è risultato idoneo al concorso indicato in premessa ed ha riportato la seguente votazione: punti 153,690 su 240.

Il dott. Aldo Gorgeri è dichiarato vincitore al posto di ufficiale sanitario del consorzio d'igiene e profilassi fra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia per 8 giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, dell'amministrazione provinciale e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 22 aprile 1968

Il medico provinciale: BOCCI

(4237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2248 in data 23 maggio 1966, n. 4176 in data 11 ottobre 1966 e n. 2631 in data 15 giugno 1967, con i quali veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 715 del 13 marzo 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1965:

1. Ossola Eugenia . . . . . . punti 68,60 su 120
2. Aimo Liliana . . . . . » 68,35 »
3. Allisiardi Lucia . . . » 67,77 »
4. Leone Maria Anna in Borsotto . . » 67,03 »
5. Levrone Domenica . . . . » 65,57 »
6. Tolosano Antonietta . . . . . » 61,24 »
7. Migliaccio Giovanna . . . . . » 57,35 »
8. Alaimo Maria Dora . . . . . » 52 — »
9. Cassinelli Anna Maria . . » 48,74 »

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 23 aprile 1968

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2240 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo il 30 novembre 1965;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dalle concorrenti dichiarate idonee secondo l'ordine della graduatoria;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964, per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Ossola Eugenia, condotta comunale di Caraglio;
2) Aimo Liliana, condotta consorziale di Torre Mondovì-Montaldo Mondovì-Monasterolo Casotto-Roburent;
3) Allisiardi Lucia, condotta consorziale di Trezzo Tinella-Neviglie-Treiso;
4) Leone Maria Anna in Borsotto, condotta consorziale di Stroppo-Elva-Macra-Celle Macra.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.
Le amministrazioni dei consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione provvederanno subito alla nomina delle ostetriche dichiarate vincitrici delle rispettive condotte.

Cuneo, addì 23 aprile 1968

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(4238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Errata-corrige

Nel decreto 11 aprile 1968 concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'8 maggio 1968, tra i componenti « Grimaldi dott. Michele, specialista in ostetricia e ginecologia; » e « Castellani Liberata, ostetrica condotta », è inserito: « Schettini dott. Fernando, specialista in ostetricia e ginecologia ».

(4700)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il D.V.P. n. 66.1087/28 del 25 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;
Visto il D.V.P. n. 67.1097/28 del 25 marzo 1967, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;
Visti i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla predetta commissione giudicatrice;
Considerate legittime e regolari dette operazioni;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965:

1. Munari Osvaldo . . . . . punti 73,097 su 120
2. Tommasi Angelo . . . . . . » 68,100 »
3. Ciresola Cornelio . . . . . . » 61,747 »
4. D'Annibale Aldo . . . . . . » 61,349 »
5. Scandiani Onorato . . . . . » 55,566 »
6. Bellagamba Giorgio . . . . . » 54,566 »
7. Testori Leopoldo . . . . . . » 54,500 »
8. Galuppo Bruno . . . . . . » 54,500 »
9. Agostini Dino . . . . . . » 53,833 »
10. Donelli Pier Giorgio . . . . . » 52,733 »
11. Venturini Vito . . . . . » 52 — »
12. De Togni Antonino . . . . » 45 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 22 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il D.V.P. n. 66.1087/28 del 25 marzo 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1965;

Visto il D.V.P. n. 68.1270/28, del 22 aprile 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnate:

1) Munari Osvaldo: Caprino Veronese (consorziato con Ferrara di Monte Baldo, S. Zino di M. Rivoli Veronese);

2) Tommasi Angelo: Roverè Veronese (consorziato con Velo Veronese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 23 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(4241)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il D.V.P. n. 65.857/28 del 15 maggio 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, vacante al 30 novembre 1964;

Visto il D.V.P. n. 67.1096/28 del 25 marzo 1967, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla predetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime e regolari dette operazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, vacante al 30 novembre 1964:

1. Ciresola Cornelio	punti	62,638	su 120
2. Tommasi Angelo	»	61,400	»
3. Ruggeri Carlino	»	58,611	»
4. Pretto Arnaldo	»	57,488	»
5. Fioretta Sandro	»	55,833	»
6. Fantinati Luciano	»	51,500	»
7. Donelli Pier Giorgio	»	51,055	»
8. Galuppo Bruno	»	51 —	»
9. Testori Leopoldo	»	50 —	»
10. Morandi Luigi	»	49 —	»
11. Benatti Alcide	»	48 —	»
12. Venturini Vito	»	47 —	»
13. De Fanti Luciano	»	46,700	»
14. Baldrighi Costante	»	46,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Ronco all'Adige.

Verona, addì 22 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il D.V.P. n. 65.857/28 del 15 maggio 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, vacante al 30 novembre 1964;

Visto il D.V.P. n. 68.1271/28 del 22 aprile 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ciresola Cornelio, risultato idoneo nel concorso in premessa specificato, è dichiarato vincitore della condotta unica veterinaria del comune di Ronco all'Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Ronco all'Adige.

Verona, addì 23 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(4240)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.